



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ORDINANZA N. 399 DEL 04.08.16

Servizio ferroviario svolto nell'ambito portuale di Venezia:
contributo relativo alla manovra ferroviaria in ambito portuale.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto 1 ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera c) della Legge n. 84/94, attribuite all'Autorità Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto Ministeriale 4 Aprile 1996, emesso ai sensi del già citato articolo 6 della Legge n. 84/94, che all'art. 1 individua, quale servizio di interesse generale, quello ferroviario svolto nell'ambito dei porti;

CONSIDERATE le strategie e le politiche per una crescita dei trasporti intelligente, competitiva ed inclusiva ma anche ecosostenibile tale da ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990 o del 30%, se sussistono le necessarie condizioni, migliorando altresì del 20% l'efficienza energetica, così come prevede nella sua strategia di massima la Comunicazione della Commissione Europa 2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 Dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea degli aiuti "de minimis"

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ORDINA

ARTICOLO 1

L'Autorità Portuale di Venezia destina € 350.000,00 (EURO TRECENTOCINQUANTAMILA) all'anno per tre anni (per l'importo complessivo di € 1.050.000,00//EURO UNMILIONECINQUANTAMILA), al fine di ridurre l'incidenza dei costi dovuti alla manovra portuale incentivando e potenziando contestualmente il traffico ferroviario;

ARTICOLO 2

Detto incentivo viene erogato, a far data dall' 1 Luglio 2014, alle imprese utilizzatrici della manovra ferroviaria portuale attraverso e per il tramite della società di gestione della rete ferroviaria in ambito portuale ovvero E.R.F. S.p.A.

ARTICOLO 3

Il contributo erogato da questa Autorità sarà suddiviso in quote trimestrali ciascuna di pari valore.

Di detto valore complessivo erogabile ciascun avente diritto riceverà una quota proporzionale al numero di carri dal medesimo movimentati in relazione alla totalità dei carri complessivamente movimentati nel trimestre in esame; tuttavia ed in ogni caso detta somma non potrà superare la quota massima di € 15,00 (EURO QUINDICI) per ciascun carro ferroviario movimentato.

L'eventuale residuo maturato e non erogato sarà utilizzabile nel trimestre immediatamente successivo.





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ARTICOLO 4

Il contributo verrà erogato esclusivamente ed unicamente a beneficio del traffico di rinfuse solide, merci in colli e container destinato all'imbarco/sbarco su/da navi in arrivo /arrivate nel Porto Commerciale di Venezia.

La Fornitura del servizio di manovra ferroviaria e l'erogazione del contributo, oggetto della presente ordinanza, saranno obbligatoriamente subordinate all'utilizzo del sistema LogIS, sulla scorta di quanto riportato nell'art. 1 dell'Ordinanza APV n. 354 del 1 Luglio 2011 a cui si rimanda integralmente.

ARTICOLO 5

Le agevolazioni concedibili per la realizzazione degli interventi ammissibili alla presente ordinanza consistono in un contributo in conto capitale concesso secondo la regola cd. "*de minimis*" così come definita dalla Commissione europea nel Regolamento n. 1407/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L352/1 del 24/12/2013, che prevede l'importo massimo di € 200.000,00 (EURO DUECENTOMILA) di aiuti complessivi a titolo "*de minimis*" ottenibili dall'impresa nel periodo di tre anni.

Con l'applicazione della regola "*de minimis*", i beneficiari sono soggetti alle disposizioni del citato Regolamento nell'arco di tre esercizi finanziari così come previsto dall'art. 3 del Regolamento di cui sopra.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto, inoltre, dall'art. 5 del Regolamento sopra riportato, le imprese che nell'arco dei tre esercizi finanziari indicati abbiano ottenuto altri aiuti a titolo "*de minimis*" debbono indicare tale dato all'atto della richiesta di cui al precedente art. 3 in modo che l'agevolazione sia concessa per l'importo residuo, assicurando il rispetto del suddetto limite.

Tale comunicazione dovrà essere inoltrata alla suddetta Autorità Portuale ed alla società E.R.F. S.p.A. unitamente alla richiesta del citato contributo.





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ARTICOLO 6

Detta erogazione trova copertura per l'anno 2014 nel capitolo di bilancio APV 122.20. Per quanto concerne gli anni 2015,2016 e 2017, la citata erogazione sarà subordinata all'approvazione dei bilanci annuali comprensivi dello stanziamento di previsione relativo.

ARTICOLO 7

La presente ordinanza così come il nuovo piano tariffario approvato nella Conferenza dei Servizi del 17 aprile u.s. e qui allegato, entrano in vigore a partire dal 1 luglio 2014.

ARTICOLO 8

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza APV n. 398 del 30.07.2014.

All.: c.s.

IL PRESIDENTE
Paolo Costa

Allegato 1 alle Condizioni Generali di Vendita della ERF

Servizio base di terminalizzazione

Fascia	Raccordato / Terminalista	Merce non pericolosa				Merce pericolosa			
		senza programmazione		con programmazione		senza programmazione		con programmazione	
		≤ 500° carro	> 500° carro	≤ 500° carro	> 500° carro	≤ 500° carro	> 500° carro	≤ 500° carro	> 500° carro
A	Cereal Docks s.p.a.	€ 49,00	€ 39,00	€ 47,50	€ 37,50	€ 54,00	€ 44,00	€ 52,50	€ 42,50
	Grandi Molini Italiani s.p.a.								
	Jerich s.r.l.								
	Mecnafer								
	Multi Service s.r.l.								
	Simar								
	Terminal Intermodale Venezia s.p.a.								
	Terminal Rinfuse Italia s.r.l.								
	Triera								
Ve.Con. s.p.a.									
B	Ilva S.p.A.	€ 52,00	€ 42,00	€ 50,50	€ 40,50	€ 57,00	€ 47,00	€ 55,50	€ 45,50
	AFV Acciaierie Beltrame s.p.a.								
	Arkema s.p.a.								
	Cento Intermodale Adriatico s.r.l.								
	ENI s.p.a.								
	Fincantieri								
	Idromacchine								
	Ilva s.p.a.								
	Intermodale Marghera								
	Solvay Fluor Italia s.p.a.								
Transped s.p.a.									
C	Consorzio Venezia Nuova	€ 58,00	€ 48,00	€ 56,50	€ 46,50	€ 63,00	€ 53,00	€ 61,50	€ 51,50
	Decal								
	Demont s.r.l.								
	S. Marco Petroli s.p.a.								
	Sirma								
	Team Terminal								
Veneta Lavaggi									
D	A.P.V. (ex Area Alumix)	€ 66,00	€ 56,00	€ 64,50	€ 54,50	€ 71,00	€ 61,00	€ 69,50	€ 59,50
	Alcoa Trasformazioni								
	ENEL s.p.a.								

N.B. I volumi di traffico nel conteggio del 500° carro sono cumulati per raccordo (vedi Allegato 2)

Orari di erogazione del servizio: dalle 8:00 alle 22:00 domenica e festivi esclusi, a fronte di programmazione preventiva e con riserva di disponibilità di risorse tecnico/operative da parte di ERF.

Sconti

Sconto ciclo pieno per pieno (riutilizzo da parte dello stesso committente del carro arrivato carico per la spedizione dello stesso entro le 72 ore dopo essere stato ricaricato)	Tariffa intera in ingresso e scontata del 50% in uscita €
Manovra carri con container - Entrata carro vuoto, uscita container - Entrata container vuoto, uscita container pieno - Entrata container vuoto, uscita container vuoto - Entrata container pieno, uscita container pieno	In ogni caso 100% di una sola manovra

Servizi accessori

Taratura		
Tariffa per ogni carro tarato con "pesatura dinamica"	10,50 €/carro	
Tariffa per ogni carro tarato con "pesatura statica"	18,50 €/carro	
Maggiorazione per richiesta servizio nelle giornate festive	Maggiorazione del 100%	
Pesatura ed emissione distinta peso		
Tariffe per ogni carro pesato con "pesatura dinamica"	18,50 €/carro	
Tariffe per ogni carro pesato con "pesatura statica"	27,00 €/carro	
Maggiorazione per richiesta servizio nelle giornate festive	Maggiorazione del 100%	
Compilazione "foglio di scorta"		
Emissione facoltativa "foglio di scorta"	€ 20,00	
Maggiorazione per richiesta servizio nelle giornate festive	Maggiorazione del 100%	
Terminalizzazione per riordino carri ferroviari		
Manovre richieste per riordino carro, estrazione carro, separazione e ricomposizione convoglio, a parco o a terminal per ogni manovra (minimo fatturabile 200 Euro).	€ 100,00/manovra	
Maggiorazione per richiesta servizio nelle giornate festive con un minimo fatturabile per operazione su ciascuna tradotta	Maggiorazione del 100%	
Manovre suppletive		
Maggiorazione per richiesta servizio nelle giornate festive	Maggiorazione del 100%	
Tariffa per ogni manovra suppletiva richiesta	-Richiesta locomotore e squadra di manovra per manovre particolari, prestazioni in orario straordinario, attese/inoperosità, etc. (minimo fatturabile mezz'ora)	€ 200,00/ora
	-Personale di scorta a convogli o macchine operatrici autonome, per ciascun operatore	€ 60,00/ora
	-Servizio di terminalizzazione in giorno festivo	Maggiorazione del 100%
	-Eventuale compilazione foglio di scorta, per ogni emissione	€ 20,00
Utilizzo infrastrutture		
Addebito per l'occupazione delle infrastrutture del parco per i carri non ritirati entro i termini ERF	-Prime 24 ore	Franchigia
	-Dal 2° al 30° giorno, a carro	€ 20,00/giorno
	-Dal 31° al 60° giorno, a carro	€ 30,00/giorno
	-Oltre il 60° giorno, a carro	€ 40,00/giorno

Altre condizioni tariffarie del servizio di terminalizzazione di base

Importo minimo fatturabile del servizio di terminalizzazione base	€ 200,00
Penale per la richiesta di annullamento entro le ore 12:00 del giorno precedente il servizio richiesto (a forfait)	€ 200,00
Penale per la richiesta di annullamento oltre le ore 12:00 del giorno precedente il servizio richiesto (a forfait)	100% della tariffa
Valore soglia della merce oltre la quale ERF necessita di assicurazione da parte del Cliente con rinuncia di rivalsa, per la parte eccedente il valore soglia, nei confronti di ERF	€ 30.000,00
Maggiorazione, con un minimo fatturabile, per richiesta servizio nelle giornate festive	Maggiorazione del 100%

Altre condizioni

Fornitura carri vuoti	
Orario di posizionamento nel binario di presa e consegna del parco ferroviario dei carri ferroviari vuoti	Da concordare con il Cliente
Riconsegna dei carri carichi in partenza	
Orario di posizionamento nel binario di presa e consegna del parco ferroviario dei carri ferroviari	Da concordare con il Cliente

Consegna dei carri carichi in arrivo	
Orario di posizionamento nel binario di presa e consegna del parco ferroviario dei carri ferroviari vuoti	Da concordare con il Cliente
Riconsegna dei carri vuoti in partenza	
Orario di posizionamento nel binario di presa e consegna del parco ferroviario dei carri ferroviari vuoti	Da concordare con il Cliente
Condizioni di pesatura	
Parametri di tolleranza per il metodo di pesatura dinamico	±0,8% da calcolarsi sull'intero peso della tradotta pesata
Parametri di tolleranza per il metodo di pesatura statica	±0,4% da calcolarsi sul peso del singolo carro

Allegato 2
Marghera Scalo - Posizione dei cancelli delle Ditte Raccordate e dei parchi di P/C e A/P



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Premesse

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e quanto previsto in appositi allegati disciplinano i servizi di manovra svolti da E.R.F. nel Porto di Venezia (i servizi E.R.F.).

Disposizioni generali

Art. 1 Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. (nel seguito ERF) è una società per azioni che svolge attività nel settore dei servizi ferroviari nel porto di Venezia, ovvero da e per lo stesso porto, ed è titolare di licenza per la fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 L. 84/94, e dell'art. 1 DM 4 aprile 1996, secondo il quale il servizio ferroviario svolto nell'ambito dei porti è incluso fra i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale.

Art. 2 ERF fornisce i servizi indicati nelle presenti "Condizioni Generali di Vendita" ("i servizi ERF") ai prezzi ed alle condizioni in vigore, entro i limiti consentiti dalle proprie capacità tecnico-organizzative.

Art.2.1. Per quanto non espressamente previsto dalle presente Condizioni Generali e dagli altri documenti contrattuali, si fa riferimento alle normative e convenzioni nazionali e internazionali che regolano la materia.

Art. 3. Definizioni

3.1) Committente: il soggetto giuridico che richiede la manovra secondaria alla ERF.

3.2) Impresa raccordata: impresa collegata al raccordo di base gestito da ERF e che ha sottoscritto apposito contratto per incaricare ERF come Gestore Comprensoriale Unico (GCU) e Organo di Gestione (OdG).

3.3) Terminalista portuale: impresa che ha concessione sul demanio marittimo e che usufruisce per mezzo di tale concessione dei servizi di ERF.

3.4) Impresa ferroviaria: impresa che effettua il servizio di trasporto merci su rete nazionale.

3.5) Cancello: luogo fisico di consegna dei carri merci ai Committenti che ne hanno fatto richiesta, univocamente individuato sulla planimetria di riferimento in Allegato 2.

3.6) Manovra secondaria (nel seguito semplicemente manovra): movimentazione da parte di ERF dai Parchi di presa e consegna fino ai cancelli e viceversa.

3.7) Pesatura statica: effettuazione della misura del peso del singolo carro (carico o scarico) effettuata su bilancia statica, a carro fermo.

3.8) Pesatura dinamica: effettuazione della misura del peso del singolo carro (carico o scarico) effettuata su bilancia dinamica, a carro in movimento, con le tolleranze indicate in allegato 1.

3.9) LogIS: software utilizzato per la gestione del servizio di manovra di ERF.

Art. 4 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e le eventuali modifiche, deroghe ed integrazioni, vengono rese note alla clientela mediante ordinanza dell'Autorità Portuale di Venezia e successiva pubblicazione sul sito internet della società ERF.

Art. 5 I servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali di Vendita potranno subire, a discrezione della società, variazioni nella modalità di fornitura, nei prezzi e negli altri termini e condizioni con un preavviso minimo di 30 giorni e con le modalità di pubblicazione prescritte dal precedente art. 4.

Termini e condizioni di pagamento dei servizi

Art. 6 Pagamento delle prestazioni

Salvo diverso accordo scritto, il pagamento delle prestazioni indicate nelle presenti Condizioni Generali di Vendita deve essere fatto tramite bonifico bancario in contanti prima che sia dato inizio alle prestazioni stesse.

In deroga a tale principio, il pagamento delle prestazioni potrà essere differito a presentazione di fattura soltanto a fronte di rilascio di idonea fidejussione bancaria o assicurativa "a prima richiesta", o altra forma di garanzia ritenuta idonea ed accettata dalla ERF, ad insindacabile giudizio della stessa.

Art. 7 Importo minimo fatturabile

L'importo minimo fatturabile è pari a quanto riportato in Allegato 1.
Particolari deroghe sono esplicitamente indicate in relazione a specifici servizi.

Richiesta di servizio – Obblighi delle Parti

Art. 8 Richieste di servizio

Chiunque intenda richiedere (“il Committente”) dei servizi a ERF, dal 1° gennaio 2015 è tenuto a presentare domanda obbligatoriamente con procedura LogIS (avendo precedentemente richiesto un accesso al sistema); in via transitoria, nel periodo antecedente il 1° gennaio 2015, sarà possibile effettuare la richiesta di servizio eventualmente anche a mezzo e-mail o via fax.

In ogni caso il Committente all'atto della richiesta si impegna, oltre che al pagamento dei servizi stessi, ad espletare le procedure di cui ai punti 8.1 e 8.2.

Il Committente sarà direttamente ed esclusivamente responsabile nei confronti di ERF sia per il pagamento dei servizi che per la corretta e puntuale esecuzione del contratto e risponderà per il fatto dei suoi clienti, dei suoi fornitori, preposti e terzi in genere anche in relazione alle condizioni dei carri e delle merci.

In assenza di richiesta di servizio tramite procedura LogIS, ERF potrà legittimamente rifiutare il servizio.

La richiesta di servizio potrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in base alla sottoscrizione di apposita convenzione tra ERF e Committente.

8.1) Operazioni finalizzate al carico dei carri ferroviari:

Il Committente presenterà, entro le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente a quello previsto per la fornitura dei carri, la richiesta con procedura LogIS indicante in particolare:

- L'impresa ferroviaria che metterà a disposizione i carri;
- Numero e tipo dei carri che saranno messi a disposizione dall'impresa ferroviaria;
- L'impresa raccordata o il terminalista portuale che effettuerà le operazioni di carico;
- Il cancello ove andranno posizionati per il carico i carri ferroviari;
- Data e ora di previsto inizio delle operazioni di carico;
- Il tipo di merce trasportata;
- Tutti i dati necessari per la fatturazione.

E' facoltà di ERF non accogliere le richieste presentate da committenti non in regola con i pagamenti.

Entro le ore 16.00 del giorno lavorativo precedente a quello previsto per la fornitura dei carri il Committente potrà dare disdetta del servizio richiesto. Tale disdetta comporta un addebito di quantità pari a quella prevista nell'apposito allegato, con un minimo fatturabile secondo quanto riportato in Allegato 1.

Qualora il Committente non abbia disdetto nei termini su indicati il servizio precedentemente richiesto, il mancato piazzamento a parco ferroviario dei carri entro le ore 13.30 del giorno previsto comporta l'addebito di quantità pari a quella prevista nell' allegato 1, con un minimo fatturabile secondo quanto riportato nello stesso allegato 1 per ciascun carro indicato nella richiesta di servizio.

Il Committente comunicherà, tramite LogIS, la conclusione delle operazioni di carico e la disponibilità al ritiro dei carri ferroviari.

Qualora fossero richiesti servizi accessori, il Committente dovrà trasmettere la richiesta, con procedura LogIS, riguardanti i servizi stessi.

8.2) Operazioni finalizzate allo scarico dei carri ferroviari:

Il Committente presenterà, entro le ore 16.00 del giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'introduzione a parco ferroviario dei carri carichi, la richiesta con procedura LogIS indicante in particolare:

- L'impresa ferroviaria che metterà a disposizione i carri;
- L'impresa raccordata o il terminalista portuale che effettuerà le operazioni di scarico;
- Il cancello ove andrà posizionato per lo scarico dei carri ferroviari;

- Data e ora in cui dovrebbero iniziare le operazioni di scarico;
- Il tipo di merce trasportata;
- Tutti i dati necessari per la fatturazione.

Il mancato piazzamento alla stazione di Venezia Marghera Scalo dei carri entro le ore 13.30 del giorno previsto comporta l'addebito di quantità pari a quella prevista nell'allegato 1, per ciascun carro indicato nella richiesta di servizio.

Il Committente comunicherà, tramite LogIS, la conclusione delle operazioni di scarico e la disponibilità al ritiro dei carri ferroviari.

Qualora fossero richiesti servizi accessori, il Committente dovrà trasmettere la richiesta, con procedura LogIS, riguardanti i servizi stessi.

Fermo quanto stabilito dall'Art.10 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Committente, in entrambi i casi sub 8.1 e sub 8.2, in esecuzione degli obblighi sub Art.10, deve indicare espressamente origine, qualità e quantità della merce compilando l'apposito spazio nella "Richiesta di servizio".

8.3) Priorità di esecuzione: ERF eseguirà i servizi rispettando l'ordine temporale di richiesta e fino ad esaurimento della propria capacità operativa.

Nell'ipotesi di incertezza sulla possibilità di poter eseguire il servizio richiesto, ERF potrà comunicare l'"Accettazione del servizio a rischio del Committente con riserva di disponibilità di capacità tecnico-organizzativa-operativa". In tale ipotesi ERF non sarà responsabile per ritardata o mancata esecuzione del servizio.

Art. 9 Rapporti con le imprese ferroviarie

L'impresa ferroviaria e/o il Committente che intenda introdurre carri ferroviari sulle infrastrutture di competenza di ERF dovrà preventivamente comunicare il Committente a cui sono assegnati ed affidati i carri ferroviari ed indicare, tra l'altro, l'identificativo di ciascun carro.

9.1) Fornitura carri vuoti

Con la suindicata comunicazione l'impresa ferroviaria e/o il Committente garantisce che ciascun carro è idoneo al carico ed alla circolazione in piena efficienza e sicurezza. L'impresa ferroviaria e/o il Committente risponderà per ogni violazione di detta garanzia e ERF non sarà mai responsabile per inidoneità dei carri.

La movimentazione da parte di ERF di carri che dovessero risultare inidonei al carico o alla circolazione in piena efficienza e sicurezza comporta ugualmente l'addebito a carico del Committente del corrispettivo previsto per il servizio effettuato.

Una volta ricevuta la richiesta di introduzione ERF indica il binario di presa e consegna del parco ferroviario sul quale l'impresa ferroviaria dovrà posizionare i carri ferroviari nell'orario, come riportato in Allegato 1, del giorno stabilito.

La conferma della messa a disposizione dei carri è attestata da una copia della richiesta di introduzione controfirmata da ERF e indicante data e ora di introduzione, una copia del documento è trasmessa al Committente perché rilevi gli estremi della messa a disposizione.

9.2) Riconsegna dei carri carichi in partenza

Una volta effettuata la manovra di ritiro dei carri carichi ed il posizionamento degli stessi presso il binario di presa e consegna nel parco ferroviario, ERF comunica all'impresa ferroviaria la messa a disposizione dei carri ferroviari che dovranno essere prelevati dall'impresa ferroviaria stessa nell'orario, come riportato in Allegato 1, del giorno stabilito. La conferma dell'avvenuta operazione è attestata da apposito modulo sottoscritto dall'impresa ferroviaria e controfirmato da ERF indicante data e ora di riconsegna, una copia del documento è trasmessa al Committente perché rilevi gli estremi della riconsegna.

I carri saranno restituiti assemblati secondo le disposizioni ricevute dal Committente; le responsabilità della società ERF sono specificate nell'art. 11.

9.3) Consegna dei carri carichi in arrivo

Una volta ricevuta la richiesta di introduzione, ERF indica il binario di presa e consegna del parco ferroviario sul quale l'impresa ferroviaria dovrà posizionare i carri ferroviari nell'orario, come riportato in Allegato 1, del giorno stabilito.

La conferma della messa a disposizione dei carri è attestata da una copia della richiesta di introduzione controfirmata da ERF e indicante data e ora di introduzione, una copia del documento è trasmessa al Committente perché rilevi gli estremi della messa a disposizione.

9.4) Riconsegna dei carri vuoti in partenza

Una volta effettuata la manovra di ritiro dei carri scaricati ed il posizionamento degli stessi presso il binario di presa e consegna del parco ferroviario ERF comunica all'impresa ferroviaria la messa a disposizione dei carri ferroviari che dovranno essere prelevati dall'impresa ferroviaria stessa nell'orario, come riportato in Allegato 1, del giorno stabilito. La conferma dell'avvenuta operazione è attestata da apposito modulo sottoscritto dall'impresa ferroviaria e controfirmato da ERF indicante data e ora di riconsegna, una copia del documento è trasmessa al Committente perché rilevi gli estremi della riconsegna.

I carri saranno restituiti assemblati, se possibile, secondo le disposizioni ricevute dal Committente.

9.5) Il Committente resta comunque responsabile di ogni danno che la giacenza del carro possa arrecare alla sicurezza ed alla regolarità dell'esercizio, nonché di ogni spesa che ERF dovesse sostenere per l'eventuale rimozione d'ufficio del carro.

9.6) Attrezzi di carico

ERF si limita ad eseguire le manovre ferroviarie richieste dal Committente, che sarà il consegnatario e custode dei carri ferroviari e degli attrezzi di carico, senza prendere in consegna, assumere custodia o effettuare verifica dell'idoneità di tale materiale e degli attrezzi di carico.

Non essendo né consegnatario né custode dei carri ferroviari né degli attrezzi di carico, ERF non sarà pertanto mai responsabile per eventuali danni o mancanze dei carri ferroviari e degli attrezzi di carico.

Art. 10 Merci – Merci pericolose e Responsabilità del Committente

10.1) Fermo quanto stabilito dall'Art.12 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Committente dovrà comunicare a ERF tutti i dati relativi alle merci, con particolare riguardo alla natura e qualità delle stesse, mediante compilazione della "Richiesta di servizio" in ogni sua parte.

Il Committente, impegnandosi altresì per il fatto dei suoi Clienti, dei suoi fornitori, preposti e terzi in genere, dovrà, inoltre, garantire l'assolvimento di tutte le prescrizioni stabilite da leggi e regolamenti in relazione al tipo di merce che intende movimentare.

ERF può condizionare l'esecuzione del servizio all'obbligo, da parte del Committente, di dare prova scritta, al momento della chiamata, dell'esistenza di adeguata assicurazione che copra tutti i rischi inerenti al tipo di merce da movimentare. In particolare, nel caso di merci di valore superiore a quanto riportato in Allegato 1 bisognerà stipulare una assicurazione la cui polizza dovrà contenere un'espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società ERF da parte dell'assicuratore per la parte eccedente il medesimo valore.

10.2) Non si accetteranno merci pericolose le cui esclusioni sono previste al RID, né merci per le quali il trasporto è vietato per disposizione di legge o misure di ordine pubblico.

Nel caso di merci "pericolose", si come definite e classificate nell' Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose via ferrovia (RID), e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo al Committente, con un anticipo di 7 giorni per consentire ad ERF di organizzare il servizio e fermo restando che ERF si riserva il diritto di rifiutare il servizio, di:

- riportare sulla "Richiesta di servizio" la denominazione esatta delle merci, secondo la classificazione in vigore al momento della richiesta del servizio;
- consegnare a ERF copia delle schede di sicurezza e degli altri documenti necessari;
- adottare le precauzioni tutte prescritte dalle leggi e regolamenti per la movimentazione della merce in questione nonché le ulteriori precauzioni necessarie per un ordinato e sicuro maneggio e movimentazione della merce.

10.3) Con la "Richiesta di Servizio" il Committente si assume la responsabilità per:

- l'esattezza e la completezza dei dati da lui forniti;
- l'adeguato imballaggio, stivaggio o fissaggio delle merci, l'apposizione del sigillo di chiusura nonché la sua indicazione sulla "Richiesta di Servizio";
- la corretta compilazione di tutti i documenti dalle leggi in materia doganale, sanitaria, ambientale, amministrativa, di sicurezza, ecc. vigenti negli Stati interessati.

10.4) Il committente garantisce a ERF che le merci sono adeguate per il loro immagazzinaggio, movimentazione e eventuale trasporto da parte delle imprese ferroviarie, agli effetti dei servizi stipulati in queste Condizioni Generali di Vendita.

Il Committente indennizzerà e proteggerà ERF di fronte a qualsiasi responsabilità derivata del compimento delle presenti garanzie.

Eventuali danni derivanti dall'inosservanza delle presenti disposizioni, saranno direttamente a carico del Committente.

ERF può verificare la correttezza delle indicazioni fornite dal Committente compilando l'apposita "Richiesta di servizio" ed, in caso di difformità, si riserva il diritto di non accettare la merce in questione.

Il Committente è comunque responsabile per tutti i danni, siano essi diretti e indiretti, causati dal mancato rispetto degli obblighi su di lui incombenti.

Art. 11 Operatività e Responsabilità di ERF

11.1) ERF si limita ad eseguire le manovre ferroviarie richieste dal Committente, consegnatario e custode dei carri ferroviari, secondo buona norma ferroviaria, senza prenderne consegna, assumerne custodia o effettuare verifica della loro idoneità al carico ed alla circolazione in efficienza e sicurezza della corretta caricazione, rizzaggio e fardaggio delle merci.

Inoltre ERF non assume né il trasporto, né la custodia, né il deposito delle merci caricate sui carri transitanti sull'impianto ferroviario di propria competenza.

ERF risponderà unicamente della corretta esecuzione delle manovre ferroviarie richieste dal Committente.

Per tal modo ERF, in caso di propria responsabilità, risponde per la perdita od avaria del solo carro danneggiato, ad esclusione della merce in esso contenuta, nei limiti del valore del carro.

Qualora il Committente concordasse con ERF la custodia e la vigilanza delle merci, ERF prenderà la responsabilità nei termini fissati tra le parti in specifico contratto dal momento in cui le merci e i carri siano stati a lei affidati e il Committente non abbia accesso a questi.

Il normale metodo di pesatura è quello dinamico ed il Committente riconosce la intrinseca imprecisione di tale metodologia e dell'esistenza di un consuetudinario margine di tolleranza, secondo i parametri di tolleranza inseriti nell'allegato 1. Il Committente potrà richiedere la "pesatura statica" pagando la tariffa maggiorata per tale specifico servizio, con consuetudinario margine di tolleranza minore, secondo quanto riportato nel medesimo Allegato 1.

Se non sussistono impedimenti ERF posizionerà i carri presso il punto di carico o scarico fornito dal Committente.

Parimenti, ERF procederà al ritiro dei carri dal punto di carico o scarico ed al posizionamento degli stessi presso i binari di presa e consegna del parco ferroviario indicativamente, e senza che ciò possa costituire fonte di responsabilità per eventuali ritardi, entro il giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione dell'avvenuto carico o scarico delle merci.

In ogni caso nessun addebito potrà essere posto a carico di ERF per il ritardato piazzamento o la ritardata riconsegna dei carri ferroviari movimentati.

Tutte le operazioni su indicate si svolgono nei giorni e negli orari indicati in allegato 1.

E' facoltà di ERF accogliere o meno eventuali richieste di servizio da effettuare in giorni festivi. In ogni caso sulle operazioni svolte in tali occasioni si applicherà una maggiorazione del 100% ed un minimo fatturabile di quantità prevista nell'apposito Allegato 1

11.2) Qualora il cliente ritenga necessario coprire eventuali danni dovuti alla perdita totale o parziale, avaria della merce o ritardo nella resa, potrà richiedere, all'atto della stipula dell'accordo col proprio cliente, di avvalersi dell'assicurazione supplementare offerta da ERF nei limiti ed alle condizioni da questa previste, o potrà assicurare direttamente il trasporto. In tale eventualità la relativa polizza, a carico del Committente, dovrà contenere un'espressa rinuncia al diritto di rivalsa da parte dell'assicuratore nei confronti del vettore, oltre i limiti di risarcibilità di cui al presente articolo.

11.3) Con riferimento ai servizi di cui agli Articoli 13.2 e 13.3 l'obbligo e la responsabilità di ERF saranno circoscritti al corretto svolgimento della manutenzione dell'impianto di pesatura, alla verifica del suo buon funzionamento alle scadenze programmate (ovvero ogni volta che ne emerga la necessità) ed alla corretta esecuzione delle operazioni di pesatura da parte del personale di ERF.

Art. 12 Reclami

Salvo quanto previsto all'Articolo 11.2 i reclami mossi contro la Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. dovranno essere presentati alla stessa entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della fattura a pena di decadenza.

12.1) Ogni responsabilità di ERF S.p.A. si estingue con il ritiro senza riserve della spedizione da parte del Committente oppure da parte dell'impresa raccordata o il terminalista portuale o loro rappresentante al cancello.

12.2) Tutte le azioni legali cui possa dar luogo il contratto firmato fra le parti decadranno trascorso un anno dall'esecuzione del medesimo.

12.3) Se qualcuna delle clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà dichiarata nulla o considerata non imposta, si continuerà comunque ad applicare le restanti clausole.

Servizi offerti da ERF e relative tariffe.

Art. 13. Tutti i servizi di seguito indicati vanno richiesti con le modalità indicate nelle presenti "Condizioni Generali di Vendita".

13.1) Servizio base di terminalizzazione

Il servizio consiste nel prelievo del carro da uno dei parchi ferroviari di presa e consegna (vedi allegato 2), nella sua trazione fino al punto di carico o scarico indicato dal Committente, nel prelievo del carro, dopo il completamento delle operazioni di carico o scarico, e nella trazione dello stesso fino ad uno dei parchi ferroviari di presa e consegna nonché, per esigenze operative delle imprese Ferroviarie, l'emissione della "Disunta Carri" (vedi art. 13.4).

Tariffa per carro a due o quattro assi in apposito Allegato 1 per manovra. Per carri con più di quattro assi la tariffa sarà indicata di volta in volta da ERF.

Il servizio è fornito, secondo le modalità indicate nelle presenti "Condizioni Generali di Vendita", nei giorni indicati in Allegato 1.

Qualora il servizio venisse richiesto dal Committente nelle giornate festive si applicherà una maggiorazione, con un minimo fatturabile, come riportato in Allegato 1

Il Committente potrà recedere dall'ordine entro le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente il giorno di previsto inizio del servizio pagando una penale come prevista in apposito allegato per ciascun servizio richiesto. Se il recesso avviene successivamente il Committente dovrà pagare interamente il servizio richiesto.

Le tariffe finali possono essere differenziate per tipologia di merce e sono soggette a sconti secondo quanto previsto nell'Allegato 1. In particolare sono previsti sconti: per la manovra la cui richiesta è fatta ad ERF con un anticipo di almeno una settimana dall'effettuazione della manovra stessa, per volumi crescenti di carri movimentati da/verso una stessa impresa raccordata o terminalista portuale, per il "ciclo pieno per pieno". Per quest'ultimo si intende il prelievo del carro pieno dal parco ferroviario di Venezia Scalo Marghera, la trazione fino al punto scarico indicato dal Committente ("Introduzione") la sosta del carro presso il Terminale, il prelievo del carro pieno dopo le operazioni di scarico delle merci dal carro e di carico delle merci sullo stesso carro nello stesso terminale ("Operazioni di terminal") e nella trazione del carro fino al parco ferroviario di Venezia Scalo Marghera ("Prelievo"), a condizione che l'intero suddetto ciclo avvenga entro un periodo massimo di 72 ore e che le operazioni di "Introduzione" e "Prelievo" vengano richieste a ERF dallo stesso Committente. Dal suddetto servizio sono escluse eventuali manovre nell'ambito del terminale di scarico/carico.

13.2) Taratura

Il servizio viene fornito (a richiesta del Committente) quale servizio accessorio al servizio base di terminalizzazione ed effettuato in corrispondenza alle operazioni di posizionamento del carro dal parco ferroviario al punto di carico.

Il servizio comprende la manovra suppletiva necessaria al transito dei carri ferroviari sull'apparecchiatura di pesatura.

Effettuata l'operazione ERF comunica al Committente la tara rilevata e la tara longherone desunta da quanto indicato sul carro.

Tariffa:

- Per ogni carro tarato con "pesatura dinamica" quanto previsto nell'apposito allegato 1
- Per ogni carro tarato con "pesatura statica" quanto previsto nell'apposito allegato 1

Il servizio è facoltativo, non fa parte dei "servizi di interesse generale" di cui alla legge 84/94 ed è fornito, a richiesta del Committente, secondo le modalità indicate nelle presenti "Condizioni Generali di Vendita", nei giorni feriali dal lunedì al sabato.

Qualora il servizio venisse richiesto dal Committente nelle giornate festive si applicherà una maggiorazione secondo quanto previsto nell'apposito allegato 1.

13.3) Pesatura ed emissione distinta peso

Il servizio viene fornito, a richiesta del Committente, quale servizio accessorio al servizio base di terminalizzazione ed effettuato in corrispondenza alle operazioni di riposizionamento del carro dal punto di carico al parco ferroviario.

Il servizio comprende la manovra suppletiva necessaria al transito dei carri ferroviari sull'apparecchiatura di pesatura ed il rilascio della "Distinta di pesatura" attestante peso lordo, tara (con la precisazione di tara reale o tara longherone), peso netto ed altre informazioni rilevate dalla "Richiesta di pesatura".

Il servizio è fornito su richiesta del Committente ("Richiesta di pesatura") che fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie alla stesura della "Distinta di pesatura".

Effettuata l'operazione, ERF comunica al Committente eventuali eccedenze di peso rispetto alla portata massima del carro ed eventuali eccedenze di peso rispetto alla portata della linea.

Tariffe

- Per ogni carro pesato con "pesatura dinamica" quanto previsto nell'apposito allegato 1.
- Per ogni carro pesato con "pesatura statica" quanto previsto nell'apposito allegato 1.

Il servizio è facoltativo, non fa parte dei "servizi di interesse generale" di cui alla legge 84/94 ed è fornito, a richiesta del Committente, secondo le modalità indicate nelle "Disposizioni Generali", nei giorni feriali dal lunedì al sabato.

Qualora il servizio venisse richiesto dal Committente nelle giornate festive si applicherà una maggiorazione secondo quanto previsto nell'apposito allegato 1.

13.4) Produzione "distinta carri"

Il servizio base di terminalizzazione prevede l'emissione della "Distinta carri" che contiene le seguenti informazioni:

- 1) Identificativo del carro;
- 2) Freno massimo;
- 3) Portata in relazione al percorso (fornito dall'Impresa Ferroviaria);
- 4) Lunghezza;
- 5) Descrizione merce;
- 6) Provenienza della merce (nave, magazzino, piazzale);
- 7) Peso Lordo (dichiarato o reale);
- 8) Tara (longherone o reale);
- 9) Netto;
- 10) Destinazione finale;
- 11) Destinatario;
- 12) Casa di Spedizione o Spedizionale.

La "distinta carri" viene fornita per l'intera tradotta con le su indicate specifiche esposte per ciascun carro.

I dati inseriti nella "distinta carri" vengono forniti su apposito modello presentato dal Committente, che ne garantisce la veridicità, non assumendo ERF alcuna responsabilità in merito alla correttezza dei dati stessi, ad eccezione di quelli derivanti da eventuali pesature effettuate con gli impianti forniti da ERF.

Qualora dalla comparazione tra "distinta carri" e caratteristiche del percorso fornito dall'impresa ferroviaria emergessero incompatibilità o incongruenze, ERF segnalerà dette anomalie al Committente con l'esclusivo fine di evitare spreco di risorse o intralci alla spedizione. Rimangono quindi ferme le responsabilità dell'Impresa Ferroviaria e del gestore della rete nazionale in merito all'accettazione ed alla verifica del treno e della sua percorrenza.

Il servizio include pertanto la rilevazione dei dati tecnici del carro, il loro confronto con quanto comunicato dall'impresa ferroviaria, la selezione dei dati della portata in relazione alle caratteristiche del percorso comunicate dalla impresa ferroviaria, la compilazione e stampa della distinta.

Il costo del servizio è compreso nel servizio base di terminalizzazione.

13.5) Compilazione "foglio di scorta"

Su richiesta del Committente viene compilato il "foglio di scorta" che contiene le seguenti indicazioni:

- 1) Identificativo del singolo carro o numero totale dei carri della tradotta in caso di "foglio di scorta" cumulativo;
- 2) Intestatario della spedizione e eventuale suo rappresentante;
- 3) Ricevitore finale;
- 4) Stazione di Partenza;
- 5) Stazione d'arrivo;
- 6) Lunghezza del carro o della tradotta;
- 7) Peso del carro o della tradotta (lordo, tara, netto);
- 8) Peso frenato del carro o complessivo della tradotta;
- 9) Tipo merce.

Su richiesta del Committente, si potrà procedere alla compilazione di un unico "foglio di scorta" cumulativo al quale verrà allegata la "Distinta carri" in triplice copia.

Il servizio è facoltativo, non fa parte dei "servizi di interesse generale" di cui alla legge 84/94 ed è fornito, a richiesta del Committente, secondo le modalità indicate nelle "Condizioni Generali di Vendita", nei giorni feriali dal lunedì al sabato.

Qualora il servizio venisse richiesto dal Committente nelle giornate festive si applicherà una maggiorazione secondo quanto previsto nell'allegato 1.

13.6) Terminalizzazione per riordino carri ferroviari

Su richiesta del Committente viene effettuato il servizio di terminalizzazione per riordino dei carri risultati non idonei al trasporto ferroviario per ragioni tecniche o per altri motivi derivanti da scelte operative del Committente o dell'Impresa Ferroviaria. Il servizio, che si aggiunge a quello base di terminalizzazione, consiste nella selezione del carro, nel suo riposizionamento presso il punto di carico, nel prelievo del carro, dopo il completamento delle operazioni di riordino del carico, e nel riposizionamento del carro presso il parco ferroviario di Venezia Scalo Marghera.

Il servizio include le necessarie manovre di selezione a parco del carro da riordinare (cfr. "Manovre Suppletive a Parco").

Tariffe:

Per ogni carro riordinato quanto previsto nell'apposito allegato 1 con un minimo fatturabile per operazione su ciascuna tradotta.

Il servizio è facoltativo ed è fornito, a richiesta del Committente, secondo le modalità indicate nelle presenti "Condizioni Generali di Vendita", nei giorni feriali dal lunedì al sabato.

Qualora il servizio venisse richiesto dal Committente nelle giornate festive si applicherà una maggiorazione con un minimo fatturabile per operazione su ciascuna tradotta come indicato in Allegato 1.

13.7) Manovre suppletive

Si definiscono come suppletive le manovre ulteriori rispetto a quelle necessarie per il posizionamento della tradotta, o del singolo carro, a terminal e per il successivo ritiro per posizionamento al parco ferroviario di Venezia Scalo Marghera.

I corrispettivi per le manovre suppletive necessarie per le operazioni di pesatura e taratura, così come per le operazioni di riordino, sono inclusi nei prezzi indicati nelle specifiche di ciascun servizio.

Il servizio è facoltativo ed è fornito, a richiesta del Committente, secondo le modalità indicate nelle presenti "Condizioni Generali di Vendita", nei giorni feriali dal lunedì al sabato.

Qualora il servizio venisse richiesto dal Committente nelle giornate festive si applicherà sui prezzi di ciascun servizio una maggiorazione come indicato in Allegato 1.

Le manovre suppletive sono così suddivise:

(a) Presso il parco di presa e consegna

Manovre per estrazione del carro, il servizio consiste in:

- 1) Individuazione del carro da estrarre;
- 2) Manovra per l'estrazione del carro dal convoglio previo sganciamento;
- 3) Ricomposizione del convoglio con i rimanenti carri.

Manovre per completamento convoglio, il servizio consiste in:

- 1) Posizionamento del/i carro/i in testa del convoglio da completare;
- 2) Aggancio delle due parti del convoglio.

Manovre per separazione convoglio, il servizio consiste in:

- 1) Sgancio delle due parti del convoglio;
- 2) Separazione del convoglio con posizionamento a parco;

(b) Presso le infrastrutture delle imprese raccordate o in concessione ai terminalisti portuali

Manovre per separazione e ricomposizione convogli per esigenze diverse (lunghezza convoglio, punti diversi di carico/scarico, ecc.), il servizio consiste in:

- 1) Separazione del convoglio previo sganciamento e posizionamento su linee ferroviarie diverse;
- 2) Individuazione e registrazione dei carri ferroviari posizionati sulle diverse linee;
- 3) Recupero delle due parti del convoglio e aggancio per la ricomposizione dello stesso.

Manovre per estrazione di carri non atti a viaggiare o al carico, il servizio consiste in:

- 1) Individuazione del carro da estrarre;
- 2) Manovra per l'estrazione del carro dal convoglio previo sganciamento;

3) Ricomposizione del convoglio con i rimanenti carri.

Tariffe manovre suppletive:

Per ogni manovra suppletiva richiesta vedi apposito allegato 1.

Manovre per riposizionamento carri per esigenze operative.

Qualora, a causa di ritardi nel carico o nello scarico delle merci su/da carro o per esigenze del Committente, fosse necessario movimentare tradotte o parti di tradotta al fine di consentire il piazzamento o il ritiro di altri carri, ERF effettuerà l'addebito a carico del Committente sulla base del costo vivo dell'operazione, come indicato in allegato 1, maggiorato del 20%.

Art. 14) Utilizzo infrastrutture

I carri riposizionati per la spedizione presso il parco ferroviario di Venezia Scalo Marghera devono essere ritirati:

- entro le ore 13.30 del giorno stesso, se il posizionamento a parco avviene entro le ore 10.00,
- entro le ore 13.30 del giorno successivo, se il posizionamento a parco avviene dopo le ore 10.00.

Per i carri non ritirati entro tali termini ERF addebiterà un corrispettivo per l'occupazione delle infrastrutture del parco così come indicato in allegato 1.